SENTENZA N. 308/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **73619** del registro di Segreteria introdotto con ricorso depositato il 31.5.2022, ad istanza di **(OMISSIS)**, (c.f. (omissis), **(OMISSIS)** (c.f. (omissis), **(OMISSIS)**, (c.f. (omissis), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Carozza ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Napoli, Centro Direzionale Is. F/10 (pec: comunicazioni@pec.studiolegalecarozza.it)

contro

- **INPS**, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778 del 23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

FATTO

- (omissis), in qualità di insegnante a tempo indeterminato di scuola dell'infanzia, richiedeva in data 15.5.2020 di essere sottoposta a visita medico per il riconoscimento della pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 12, l. n. 335/95, allegando copia del verbale con cui

la Commissione medica INPS, a seguito di visita di revisione del 21.11.2018, le confermava lo *status* di "*invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita*";

– la ridetta istanza veniva, poi, rinnovata con *pec* del 22.5.2020 e dell'8.6.2020 indirizzate al Comitato di Verifica del Ministero dell'Economia;

- in data 25.6.2020, la sopraindicata Commissione Medica chiedeva certificato medico sullo stato di salute dell'istante che veniva prodotto, a firma del dr. Federico Iannicelli il 26.6.2020, con diagnosi di "*K mammella plurimestatico (encefalo, ossa, fegato, polmoni, con grave anemia sottoposta ad emotrasfusioni. Attualmente in profondo stato cachettico*";

- con *pec* dell'8.8.2020, (omissis) (coniuge), anche nell'interesse dei figli, comunicava l'avvenuto decesso in data 25.7.2020 della moglie (omissis), chiedendo di procedere ad accertamento postumo ai fini del riconoscimento della pensione d'inabilità del proprio dante causa;

- con successiva *pec* dell'11.11.2020, la Commissione Medica di Verifica di Napoli comunicava la mancata esibizione del certificato medico ritenuto obbligatorio, *ex* art. 3, comma 1, d.m. n. 187/1997, ai fini dell'attribuzione dell'invocato trattamento;

- con il decesso di (omissis), avvenuto in data 25.7.2020, si arrestava la procedura di accertamento medico – legale dell'idoneità al servizio d'istituto;

- ritenendosi lesi, gli eredi, con ricorso del 31.5.2022, adivano questa Corte, a seguito di declinatoria di giurisdizione del Giudice ordinario, per vedersi riconoscere, previo accertamento dello *status* di inabilità *ex* art. 2, comma 12, l. n. 335/95 della propria dante causa, (omissis), il trattamento pensionistico di reversibilità, con condanna dell'Ente

previdenziale al pagamento dei ratei maturati, oltre rivalutazione ed interessi e con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario;
- con memoria di costituzione dell'8.8.2023, l'INPS ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione dell'impossibilità di pronunciarsi sulla formulata domanda di pensione d'inabilità non avendo l'Amministrazione di appartenenza trasmesso alcun verbale medico attestante il possesso del requisito sanitario ai sensi dell'art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 (presumibilmente per mancata conclusione del procedimento di accertamento del ridetto requisito). Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza, con condanna alle spese;
- alla pubblica udienza del 4.3.2024, l'avv. Serafino Palmieri, per delega dell'avv. Domenico Carozza, per le parti ricorrenti nel richiamare le argomentazioni dei propri scritti, ha chiesto apposita CTU medica. L'avv. Nicola Di Ronza, per l'INPS ha, invece, insistito per il difetto di legittimazione passiva dell'Ente opponendosi alla richiesta CTU e concludendo come in atti;
- con ordinanza n. 43/2024, dell'11.3.2024, questo Giudice ordinava alla Commissione Medico -legale del Ministero della Difesa presso la Corte dei conti in Roma di formulare motivato parere sul seguente quesito: "*sussistenza o meno in capo alla defunta sig.ra (omissis) del requisito della assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 in ragione dell'infermità "K mammella plurimestatico (encefalo, ossa, fegato, polmoni) con grave anemia, in stato cachettico" ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità dalla data della domanda amministrativa (15.05.2020)*";
- - in data 10.7.2025 l'incaricato organo peritale depositava il richiesto parere medico presso la Segreteria di questa Sezione;
- all'odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Gianfranco Della Valle,

per delega orale del difensore costituito, per la parte ricorrente, e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. Entrambe le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi, concludendo come in atti;

- la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte sul riconoscimento in favore degli odierni ricorrenti del diritto alla reversibilità sulla pensione di inabilità domandata dalla dante causa (omissis) in data 15.5.2020.

2. In via preliminare, dev'essere scrutinata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'INPS.

L'eccezione è infondata e dev'essere respinta risultando l'Ente previdenziale giusto destinatario della richiesta di concessione dell'invocata reversibilità e, quindi, legittimo contradditore nel presente giudizio.

3. Nel merito, si consideri innanzitutto che, ai sensi dell'art. 2, comma 12, l. n. 335/95, la pensione di inabilità compete al lavoratore che si trovi nell'assoluta e permanente incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità non dipendente da causa di servizio e che sia cessato da ogni impiego, sia pubblico che privato. La decorrenza della pensione è stabilita nella data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dal primo giorno del mese successivo della data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro. La prestazione di inabilità, al pari delle altre tipologie di pensione normale, è reversibile ai superstiti, a condizione che il trattamento sia stato già concesso al dante causa oppure, come nel caso di specie, che il decesso si verifichi nel corso dell'istruttoria, previa presentazione dell'istanza da parte del *de cuius.*

Quanto poi all'accertamento del requisito sanitario, ottemperando all'ordinanza n. 43/2024, dell'11.3.2024 di questo Giudice, la CML del Ministero della Difesa presso la Corte dei conti trasmetteva in data

10.7.2025 il richiesto parere concludendo per la sussistenza in capo alla defunta (omissis) del requisito della assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa *ex* art. 2, comma 12, l. n. 335/1995, in ragione dell'infermità acclarata a suo carico, utile al riconoscimento della pensione di inabilità a partire dalla domanda amministrativa.

3.1. Le valutazioni espresse dall'organo peritale, cui integralmente si rinvia, risultano in questa sede condivisibile in quanto fondate su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto nel medesimo indicate, non potendo infine desumersi altri elementi per un diverso convincimento dalle difese della Amministrazione resistente.

4. Per tutti i motivi illustrati, dev'essere riconosciuto il diritto postumo di (omissis) al trattamento pensionistico da inabilità assoluta e permanente *ex* art. 2, comma 12, l. n. 335/95 a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (1.6.2020), e, conseguentemente, dev'essere accertato e dichiarato in favore degli eredi, odierni ricorrenti, il diritto al trattamento di reversibilità a partire dal decesso di (omissis) (25.7.2020), con condanna dell'INPS al pagamento dalla ridetta data degli arretrati di spettanza, incrementati di rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del cumulo parziale.

Assorbita ogni altra questione.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Accoglie il ricorso e, previo riconoscimento postumo del diritto di (omissis) al trattamento pensionistico da inabilità assoluta e permanente *ex* art. 2, comma 12, l. n. 335/95 a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (1.6.2020), accerta e dichiara in favore degli eredi, odierni ricorrenti, il diritto al trattamento di reversibilità a partire dal 25.7.2020, con condanna dell'INPS al pagamento dalla ridetta data degli arretrati di spettanza, incrementati di rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del cumulo parziale.

2. Liquida, a carico dell'INPS ed in favore del procuratore antistatario delle odierne parti ricorrenti, le spese di lite nella misura di euro 800,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 08.10.2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale